

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2477

## PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **FERRI**

Misure per il contenimento del contagio da COVID-19 mediante utilizzazione di un’applicazione per i dispositivi mobili, nonché disposizioni per la garanzia della riservatezza e degli altri diritti fondamentali nella gestione e nell’impiego di essa

*Presentata il 23 aprile 2020*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge si collega a quella già presentata dal sottoscritto il 20 marzo scorso, quando il Paese si trovava in piena epidemia da coronavirus, con la correlata grave emergenza sanitaria in corso e, in particolare, la crescita vertiginosa di contagi e di persone in terapia intensiva e decedute, senza distinzione di età, sesso, razza e stato e condizione economica, unitamente al tragico collasso delle strutture sanitarie, soprattutto in alcune regioni del nord, nonché alle gravi conseguenze economiche in termini di chiusura degli esercizi commerciali.

Successivamente, soprattutto negli ultimi giorni, è stato avviato e sviluppato il dibattito sulle modalità giuridiche e tecniche di contenimento del contagio, con particolare riferimento alla necessaria dialettica fra misure, divieti e limitazioni e di-

ritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Si sono pronunciate soprattutto le istituzioni maggiormente competenti sulla materia, come il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato europeo per la protezione dei dati, consentendo valutazioni giuridiche e proposte normative più consapevoli e in linea con l’ordinamento vigente.

In tale contesto dialettico, invero, non può non evidenziarsi la necessità di avviare quanto prima la cosiddetta « Fase 2 » della gestione emergenziale, nell’ambito del percorso di graduale allentamento delle limitazioni in essere, perché il Paese, in tutte le sue varie componenti, ha un bisogno vitale e insopprimibile di tornare a vivere, muoversi, circolare, produrre, creare. Mi riferisco evidentemente agli aspetti economici e occupazionali, ma anche a quelli umani, psicologici, etici. Non è certo un caso che il

mondo scientifico abbia sottolineato spesso, in questi giorni (in Svezia come in altri Paesi), in modo condiviso, e credo del tutto condivisibile, i rischi dell'isolamento domiciliare prolungato, con particolare riferimento ai bambini, ma anche agli adulti.

Di fronte al legittimo e comprensibile desiderio di libertà e di ritorno alla vita — che è, al contempo, un'esigenza necessaria e vitale per tornare non (ancora) alla vita normale, ma per « riaccendere i motori » del Paese e non far morire il lavoro e l'economia —, si impone l'urgente necessità — da vagliare, discutere e definire, però, nell'opportuna sede parlamentare, quale luogo di garanzia delle varie idee e rappresentanze, dei diversi colori politici, con visioni inevitabilmente differenti e non sovrapponibili né appiattibili con una monocentrica idea meramente governativa o ministeriale — di prevedere specifiche e imprescindibili misure di prevenzione e di contenimento del contagio.

Infatti, la nostra bellissima Italia non ha, ad oggi, il più limitato problema dei contagi di ritorno — che, purtroppo, stanno emergendo nei Paesi orientali per primi colpiti dall'epidemia (Cina, Corea del Sud, Giappone, Hong Kong), lontani dalle nostre tradizioni storiche, economiche e giuridiche, ma così vicini quanto al comune problema del contrasto al virus — ma quello ben più serio di lottare e contrastare l'epidemia in corso in tutte le regioni, seppure con aspetti di maggiore criticità in Lombardia e in Piemonte.

Risulta necessario assicurare, al meglio possibile, l'effettivo rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie provenienti dall'Istituto superiore di sanità (oltre che, chiaramente dalla sovraordinata Organizzazione mondiale della sanità), nonché delle misure indicate dal Governo, come l'isolamento domiciliare prescritto dalle autorità sanitarie.

In questo contesto sanitario — oltre al mantenimento prospettato dal Governo delle misure di distanziamento sociale, nonché all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, misure, come noto, peraltro di non agevole attuazione e verifica, se non altro per la scarsità di tali dispositivi — è

importante informare le persone riguardo alla propagazione del virus e, soprattutto, avvisarle se sono prossime ad aree di contagio. Risulta, inoltre, importante poter verificare, grazie alla tecnologia, le interazioni personali dei soggetti che risultino positivi al virus al fine di ricostruire la rete dei loro contatti e informare gli stessi riguardo al rischio di avere contratto il virus, anche considerata la rapidità e la facilità di circolazione dello stesso. Ciò potrebbe essere attuato mediante l'utilizzo di un'apposita applicazione informatica, sviluppata per le sole finalità connesse alla limitazione del contagio (e per nessun'altra finalità, tanto meno commerciale), in conformità ai principi costituzionali e dell'Unione europea.

Le misure di contenimento già in vigore, così come quelle che si propongono, si fondano sulla base del fondamentale presupposto che, come emerge dalle correnti statistiche della protezione civile, sono tantissime le persone asintomatiche che, senza né saperlo né, chiaramente, volerlo, soprattutto all'interno della cerchia domestica, degli spazi condominiali o dei luoghi di lavoro, continuano, purtroppo, a contagiare i le persone con le quali vengono a contatto.

È persino superfluo evidenziare che, con la ripresa della circolazione delle persone e, soprattutto, dei lavoratori che vanno a inserirsi in molteplici contesti di relazioni, prima ancora che negli insediamenti produttivi, crescerà notevolmente il rischio di contagio e di propagazione del virus. In una fase epidemiologica in cui la curva del contagio tende ad abbassarsi — anche se siamo chiaramente lontani dall'utopico momento del contagio « zero » —, è evidente la necessità di procedere al tracciamento dei contatti dei soggetti che risultino positivi al coronavirus, tramite tecnologie informatiche, come le applicazioni scaricabili liberamente sugli *smartphone*, che dialoghino via *bluetooth*, tecnologia che garantisce un tracciamento a raggio corto, ossia un metro circa che definisce un contatto interpersonale come a rischio di contagio.

A tal fine, risulta necessario un bilanciamento concreto, equo e ragionevole fra

il diritto alla salute individuale e alla salute pubblica, da un lato, e i diritti degli interessati alla riservatezza e alla protezione dei dati e, più in generale, la fondamentale libertà di autodeterminazione e di controllo sui propri dati, dall'altro.

Al riguardo viene in aiuto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), che, com'è noto, tutela anche la libera circolazione dei dati, nella prospettiva di un comune mercato digitale, sulla base del quale è stato parzialmente abrogato e novellato il codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

In particolare, vengono in rilievo gli articoli 6, paragrafo 1, lettere *c*), *d*) ed *e*), e 9, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 2016/679, rispettivamente con riguardo alla tutela dell'interesse vitale e alla tutela della salute pubblica, della sicurezza sociale e, più in generale, dell'interesse pubblico, quali beni che possono giustificare una deroga alla disciplina sulla *privacy*, in considerazione del conclamato stato emergenziale, pur con specifiche e adeguate garanzie a favore degli interessati. In tal senso si muove anche la giurisprudenza europea.

Va menzionato, fra gli altri, anche il *considerando* 46 del citato regolamento (UE) n. 2016/679, ai sensi del quale la tutela della vita e della salute pubblica possono essere, tanto più in caso di emergenza sanitaria dovuta a un'epidemia (divenuta, peraltro, una pandemia), condizioni di liceità e basi giuridiche del trattamento dei dati, anche in sostituzione di un consenso specifico degli interessati (che, peraltro, talora potrebbe risultare difficile o impossibile da acquisire: si pensi alle persone in rianimazione). Come ricorda il *considerando* 45, siffatti trattamenti, per essere leciti e in quanto eccezionali, devono anche essere ben individuati e determinati nel tempo dalla normativa che li disciplina.

Inoltre, con specifico riferimento alle comunicazioni elettroniche automatizzate, anche la relativa specifica disciplina (direttiva n. 2002/58/CE), che si pone rispetto al generale quadro normativo del citato regolamento come *lex specialis*, ammette deroghe alla regola del preventivo libero e specifico consenso degli interessati ove ricorrano situazioni eccezionali, come lo stato d'emergenza o questioni di sicurezza pubblica.

Al contempo, vanno garantiti i fondamentali principi che prevedono la determinazione delle finalità del trattamento, la proporzionalità e la minimizzazione del trattamento dei dati personali (articolo 5 del regolamento (UE) n. 2016/679) raccolti dalle strutture sanitarie, come dall'autorità di pubblica sicurezza. Tali principi vanno garantiti tanto più rispetto a dati di delicata rilevanza, come i dati sulla salute e i dati relativi a localizzazioni e spostamenti.

Sul punto, è bene precisare e ricordare a tutti che con la tecnologia *bluetooth*, diversamente dal GPS, un'applicazione non raccoglie, traccia o memorizza gli spostamenti delle persone in spazi e distanze anche notevoli, quindi non geolocalizza (come normalmente, tutti i giorni, fa Google con GoogleMaps presente su tutti gli *smartphone* dotati di tecnologia Android, ossia quelli più diffusi presso la popolazione), ma si limita a individuare i dispositivi di altri utenti, nel raggio di circa un metro e solo – si badi bene – i dispositivi che a loro volta abbiano installato la medesima applicazione e che abbiano anche attivato la funzione *bluetooth*.

Inoltre, vanno indubbiamente garantite la dignità e l'immagine, anche in termini di *web reputation*, delle persone interessate, anch'esse riconosciute dall'ordinamento nazionale e dell'Unione europea oltre che dalla giurisprudenza. Occorre, pertanto, anche assicurare l'adozione, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti nella gestione di tali applicazioni, di idonee misure di sicurezza per garantire la riservatezza dei dati e, prima ancora, l'integrità dei sistemi informatici utilizzati, come previsto dagli articoli 32 e seguenti del regolamento (UE) n. 2016/679.

Va altresì garantito, ove compatibile con il prioritario obiettivo di contenimento del contagio, l'esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché la possibilità di adire, con reclami e segnalazioni, il Garante per la protezione dei dati personali, nonché, per profili specifici (in particolare, di tipo risarcitorio in caso di illecito trattamento dei dati o di violazioni dei medesimi, cosiddetto « *data breach* »), l'autorità giudiziaria.

Al contempo, è necessario che, proprio per evitare un'interferenza eccessiva con la *privacy* degli interessati, il monitoraggio in questione avvenga su base volontaria, lasciando l'installazione dell'applicazione alla libera scelta degli utenti, anche considerato che inevitabilmente tale tecnologia tratterà dati particolarmente sensibili, come quelli sanitari. Ciò, peraltro, in conformità a quanto già indicato dal Comitato europeo per la protezione dei dati e prospettato anche dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Domenico Arcuri.

Peraltro, è noto che almeno il 60 per cento della popolazione dovrebbe scaricare l'applicazione sui propri dispositivi mobili (e si auspica anche utilizzarla mantenendo attiva la funzione di *bluetooth*) affinché tale sistema possa risultare efficace nel monitoraggio, nell'informazione degli utenti e, quindi, nel contrasto alla diffusione del contagio.

Proprio, per far sì che la tecnologia sia condivisa e, soprattutto, effettivamente utilizzata dalla popolazione in base a una logica basata anzitutto sulla fiducia, occorre garantire una corretta informazione sul suo concreto funzionamento e soprattutto sul trattamento dei dati raccolti, che sia effettivamente completa, veritiera, chiara e ben comprensibile: in sintesi, trasparente, come peraltro impone l'articolo 12 del citato regolamento (UE) n. 2016/679.

Va anche detto che, come già chiaramente osservato dalla Presidente del Comitato europeo per la protezione dei dati,

Andrea Jelinek, le *app* in questione non sono piattaforme per creare allarmismo sociale o per la stigmatizzazione delle persone. Tutt'altro: dovrebbero essere strumenti per dare alle persone la possibilità di fare la propria parte. Come scrive la Commissione nella proposta di linee guida proprio in materia di *app* per il contrasto del virus, l'obiettivo deve essere quello di « permettere alle autorità sanitarie pubbliche di individuare persone che siano venute in contatto con soggetti positivi al COVID-19 e chiedere a tali persone di porsi in autoisolamento, eseguendo rapidamente un *test* e fornendo indicazioni di comportamento, se del caso, anche in caso si manifestino sintomi ».

A questo scopo, è essenziale la qualità dei dati oggetto di trattamento e individuare in modo corretto e veritiero sia le persone positive sia quelle che siano venute in contatto con loro. In tal senso, si dovrebbe prevedere anche un meccanismo in grado di garantire la correttezza delle informazioni inserite nell'*app* dalla persona risultata positiva, visto che da tale informazione possono scaturire notifiche ai suoi contatti concernenti la loro esposizione al virus, quale, ad esempio, un codice monouso scannerizzabile dalla persona quando riceve il risultato di positività al *test*.

Come poi non citare la necessità di garantire misure di sicurezza, organizzative e tecniche adeguate ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati, ma anche l'esigenza di interoperabilità dell'applicazione che si andrà ad utilizzare in Italia con analoghe *app* previste e implementate dagli altri Paesi dell'Unione europea e, ove possibile, con le analoghe *app* utilizzate anche negli Stati non appartenenti all'Unione, al fine di favorire la circolazione delle persone nonché di contribuire alla lotta globale ed efficace contro la pandemia in corso.

Da siffatte considerazioni, oltre che, chiaramente, dal necessario costante bilanciamento fra i fondamentali diritti e libertà in gioco, scaturisce la rivisitazione del progetto di legge originariamente presentato il 20 marzo (atto Camera n. 2443) e la formulazione della seguente nuova proposta

di legge, integrata anche alla luce delle indicazioni emerse a livello europeo.

## PROPOSTA DI LEGGE

## Art. 1.

*(Applicazione per dispositivi mobili per il contenimento del contagio da COVID-19)*

1. I soggetti pubblici identificati quali titolari del trattamento dei dati, nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono procedere, per finalità di tutela della sanità pubblica, all'impiego di un'applicazione per dispositivi mobili, di seguito denominata « applicazione », funzionante tramite tecnologia *bluetooth*, al fine di individuare le persone venute in contatto con soggetti risultati positivi al virus.

2. L'installazione dell'applicazione è libera; l'applicazione può essere rimossa dal dispositivo mobile in qualsiasi momento.

## Art. 2.

*(Modalità operative)*

1. L'utente dell'applicazione che sia risultato positivo al *test* per il COVID-19 è invitato dall'applicazione, con un messaggio predefinito, a inserire un codice monouso scannerizzabile inviatogli unitamente al risultato di positività, senza costrizioni, penalità o altre conseguenze negative per l'utente stesso in caso di diniego.

2. L'autorità sanitaria competente informa tempestivamente le persone che hanno avuto contatti con l'utente positivo di cui al comma 1 del rischio di contagio e rivolge ad essi dei quesiti per verificare l'effettività e le modalità dell'interazione con l'utente positivo, nel rispetto dei principi di finalità e proporzionalità del trattamento dei dati, nonché della dignità degli interessati. In caso di effettiva interazione, la medesima autorità sanitaria invita gli interessati a porsi in isolamento domiciliare volontario e li sottopone tempestivamente a un *test* per verificarne l'eventuale

positività al COVID-19, fornendo, eventualmente, indicazioni di comportamento.

Art. 3.

*(Garanzie relative alla predisposizione, all'utilizzo e all'operatività dell'applicazione)*

1. Il trattamento dei dati è effettuato in conformità al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, di seguito denominato « regolamento (UE) », e al codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché alla direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, di seguito denominata « direttiva », garantendo al contempo la salute pubblica e i diritti fondamentali all'identità, fisica e digitale, e alla dignità della persona.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati l'applicazione e il sistema operativo da utilizzare, le modalità di funzionamento, le tipologie di dati oggetto di trattamento, i soggetti coinvolti nel trattamento e quelli a cui possono essere comunicati i dati, le operazioni di trattamento, le misure per garantire un trattamento lecito e corretto e la sicurezza dei dati trattati, comprese le tecniche di pseudonimizzazione, nonché le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, anche con l'illustrazione di appositi esempi.

3. L'applicazione garantisce, in particolare, che:

a) siano raccolti e trattati solo i dati dell'utente necessari per il tracciamento dei contatti con i soggetti risultati positivi, con le modalità descritte all'articolo 2;

b) siano rilevati esclusivamente i contatti stretti degli utenti, da individuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero della salute, d'intesa con l'Istituto superiore di sanità;

c) i dati personali dell'utente risultato positivo al COVID-19 nonché quelli relativi

ai suoi contatti siano trattati solo al fine dell'inoltro di messaggi informativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi dell'articolo 2 e non possano essere comunicati, diffusi o ulteriormente utilizzati;

d) i dati siano trattati in forma anonima oppure, ove ciò non sia possibile, siano sottoposti a pseudonimizzazione;

e) i dati relativi agli utenti e ai loro contatti stretti siano periodicamente cancellati in modo automatico, se non più necessari per le finalità consentite;

f) siano adottate, nel rispetto del principio di responsabilizzazione e all'esito di una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE), misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di riservatezza e sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati;

g) siano garantite caratteristiche di interoperabilità con analoghe applicazioni per dispositivi mobili previste e utilizzate negli altri Paesi membri dell'Unione europea e, ove possibile, nei Paesi non appartenenti all'Unione medesima, al fine di favorire la circolazione delle persone nonché di contribuire alla lotta globale ed efficace contro la pandemia.

#### Art. 4.

*(Ruolo dei soggetti coinvolti nel trattamento dei dati)*

1. Il soggetto che fornisce l'applicazione è responsabile del trattamento dei dati ai sensi degli articoli 28 e 83 del regolamento (UE).

2. Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, prima di avere accesso a tali dati e di potere svolgere qualunque trattamento, deve essere appositamente autorizzato e istruito in tal senso dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento (UE).

#### Art. 5.

*(Conservazione dei dati)*

1. I dati sono conservati nei dispositivi degli utenti. Per le finalità e con le modalità

di cui agli articoli 1, 2 e 3, i dati sono custoditi anche in un'infrastruttura pubblica ubicata nel territorio nazionale, di cui è titolare il Ministero della salute. Sono adottate, nel rispetto del principio di responsabilizzazione e all'esito di una valutazione di impatto ai sensi dell'articolo 35 del regolamento (UE), le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di riservatezza e sicurezza adeguato ai rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati.

Art. 6.

*(Messaggi automatizzati informativi)*

1. Limitatamente al periodo di durata dell'emergenza sanitaria da COVID-19, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero della salute, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere *d*) ed *e*) del regolamento (UE), nonché dell'articolo 15 della direttiva, invia alle persone residenti o domiciliate nel territorio nazionale messaggi, con modalità automatizzate mediante dispositivo mobile o mediante notifiche dell'applicazione, per informarli, in modo semplice e trasparente, riguardo:

*a*) alla possibilità di installare e disinstallare liberamente l'applicazione;

*b*) alle misure stabilite per la prevenzione e il contrasto del COVID-19;

*c*) alla eventuale prossimità dell'utente a focolai epidemiologici, comunità, gruppi o singole persone contagiati.

2. L'identità e gli altri dati personali delle persone contagiate non possono essere comunicati ai destinatari delle comunicazioni e non possono essere diffusi, né possono essere ulteriormente trattati se non nei casi, per le finalità e con le modalità previste dalla vigente normativa emergenziale oppure in modalità anonima e aggregata per fini statistici o di ricerca scientifica. In caso di violazione del presente comma, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) e dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di

cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7.

*(Verifica del decorso della malattia da COVID-19 nonché del rispetto dell'isolamento domiciliare)*

1. In applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) e della direttiva, per il periodo di durata dell'emergenza sanitaria di cui all'articolo 6, comma 1, al fine di garantire la piena attuazione delle misure di contenimento del contagio, l'autorità sanitaria competente verifica il decorso della malattia da COVID-19 nonché il rispetto dell'isolamento domiciliare da parte delle persone alle quali tale misura sia stata prescritta, contattandole quotidianamente, in modo tale da avere un riscontro in più momenti della giornata, sia nelle ore diurne sia in quelle serali, pur nel rispetto della dignità degli interessati. Le informazioni relative a eventuali uscite non consentite possono essere utilizzate, con le modalità e nei limiti di cui al comma 2, anche per verificare il grado di concentrazione delle persone in determinate aree.

2. Il trattamento dei dati deve rispettare i principi di cui all'articolo 5 del regolamento (UE), assicurando la conservazione in forma anonima e aggregata, nonché limitata alla durata del periodo emergenziale. In caso di violazione della presente disposizione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 83 del regolamento (UE) e dall'articolo 166 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 8.

*(Pubblicità delle misure adottate)*

1. I soggetti pubblici titolari responsabili dell'attuazione della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, curano la pubblicazione di informative idonee e trasparenti, ai sensi degli articoli 12, 13 e 14 del regolamento (UE),

nel proprio sito istituzionale, nonché sulle testate giornalistiche, pubblicate a stampa e *online*, nazionali e locali, anche eventualmente con illustrazioni, con particolare riguardo ai seguenti elementi:

- a) l'applicazione utilizzata;
- b) le finalità perseguite;
- c) le modalità di funzionamento dell'applicazione;
- d) le tipologie di dati oggetto di trattamento;
- e) i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati e quelli a cui essi possono essere comunicati;
- f) le operazioni di trattamento dei dati;
- g) le misure adottate per garantire un trattamento dei dati lecito e corretto;
- h) le misure adottate per garantire la sicurezza dei dati trattati, comprese le tecniche di pseudonimizzazione;
- i) le modalità di esercizio dei diritti degli interessati, anche con l'illustrazione di appositi esempi.

2. La pubblicazione di cui al comma 1 può essere assicurata anche mediante affissione di pubblici avvisi.

#### Art. 9.

##### *(Tutela dei diritti degli interessati)*

1. Ai soggetti interessati dal trattamento dei dati di cui alla presente legge è garantito, ove compatibile con la finalità di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19, l'esercizio dei diritti sanciti dagli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE).

2. Alla medesima condizione di compatibilità di cui al comma 2, i soggetti interessati, per la tutela dei propri diritti, possono proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e presentare ricorso all'autorità giudiziaria, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 10.

*(Cessazione del trattamento dei dati)*

1. L'utilizzo dell'applicazione nonché il relativo trattamento dei dati cessa entro sessanta giorni dalla fine dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 e a tale data tutti i dati personali trattati sono definitivamente cancellati o resi anonimi.

